

ANCORA CATTIVE NOTIZIE DALLO SPALMAINCENTIVI

Come noto per il settore delle energie rinnovabili il 2014 è stato un anno funesto.

Nel corso di tale anno, infatti, sono intervenuti i decreti ministeriali che hanno dato attuazione alle previsioni di cui all'art. 26 comma 3, del D.L. 91/2014 con cui è stato introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo del c.d. "Spalma incentivi".

In base a tale disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 200 kWp è stata ridotta, tramite una scelta imposta agli operatori, tenendo conto di tre opzioni prestabilite da comunicarsi al GSE entro il 30 novembre 2014.

La descritta situazione ha comportato l'impugnazione dei decreti da parte di numerose società e associazioni di categoria e tale azione ha dato luogo, nello scorso mese di giugno, all'ordinanza n. 08689/2015 con cui il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei decreti ministeriali, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

In tale panorama molte società, seppur titolari di impianti danneggiati dalle nuove disposizioni, hanno deciso di non partecipare all'impugnazione confidando comunque che tale ricorso avrebbe costituito un deterrente per il GSE a porre in essere ulteriori atti verso i produttori nelle more della decisione dei giudici.

L'ordinanza il Tar Lazio ha precisato, infatti, che *"la parte ricorrente subisce una lesione immediata e diretta della propria situazione giuridica soggettiva, coincidente con la pretesa al mantenimento dell'incentivo riportato nella convenzione, laddove è obbligata alla scelta – da esercitarsi entro il 30 novembre 2014 – di una delle tre opzioni di rimodulazione di detti incentivi previste dalla norma citata". E aggiunge: "Le opzioni ..., esplicando un effetto novativo sugli elementi di durata e importo delle tariffe, senza considerare i costi di transazione derivanti dalla necessità di adeguare gli assetti in essere alla nuova situazione, operano in senso peggiorativo"*.

Ma nonostante tutto ciò il GSE, a partire da gennaio 2016, ha inviato a molti produttori, tramite il portale on-line, la comunicazione "Lettera di Addendum alla Convenzione" al fine di informare unilateralmente la società destinataria della modifica della Convenzione nella parte regolante (i) il riconoscimento della tariffa incentivante, della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (ii) le modalità dell'erogazione delle tariffe.

Con tale atto il GSE, inoltrando senza alcun avviso la comunicazione di modifica unilaterale della Convenzione, oltre a violare le stesse previsioni delle Convenzioni sottoscritte con i produttori (nelle quali è previsto che eventuali accordi modificativi o integrativi della Convenzione debbano essere convenuti per iscritto a pena di nullità) ha posto in essere un comportamento gravemente lesivo nei confronti delle società.

In tale contesto gli operatori devono quotidianamente verificare tutte le comunicazioni caricate sul portale da parte del GSE per poter porre in essere le dovute azioni a prescindere dalla partecipazione al ricorso citato contro i decreti ministeriali.

Anche gli operatori che hanno preso parte al ricorso contro i decreti ministeriali, infatti, dovranno formalizzare una diffida, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza di tale atto (comunicazione via portale), nella quale ingiungere al GSE l'ottemperanza delle obbligazioni assunte con le convenzioni sottoscritte.

Più complicata è la situazione delle aziende che finora non hanno posto in essere alcuna azione giudiziale in quanto l'inoltro e la ricezione della lettera di addendum potrebbe rivelarsi estremamente rischiosa.

Se tali aziende non si attivano per impugnare formalmente l'addendum, infatti, rischiano che il rapporto tra il produttore e il GSE possa considerarsi consolidato in quanto rimodulato tramite l'emissione dell'addendum non impugnato.

Il rapporto di incentivazione così cristallizzato potrebbe pregiudicare seriamente la posizione della società a meno che ciascun operatore non impugni l'addendum contrattuale entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza di tale atto (comunicazione via portale) onde evitare che la scelta di rimodulazione delle tariffe diventi irrevocabile.

Francesca Bisaro, Franco Vinai e Luigi Funari